

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in
Roma il 27 giugno 2013, ha adottato la
seguinte decisione:

COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI Rappresentante A.I.A.; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE ALFONSO DE LUCIA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30 STATUTO F.I.G.C. - NOTA N. 5496/232 PF 12-13/SP/BLP DELL'11.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/CDN del 11.4.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore Alfonso De Lucia la sanzione della squalifica per mesi 6 ed ammenda di €10.000,00.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publiccato in Roma il 27 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete